

Roma, 29 gennaio 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_025_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Polizze vita impignorabili anche se presentano un rischio finanziario**

Le assicurazioni sulla vita non possono costituire oggetto di pignoramento, anche quando rappresentano un investimento caratterizzato da una componente di rischio finanziario. Il percorso argomentativo che fa propendere per tale soluzione non può che trarre le mosse dall’articolo 1923 cod. civ., che sancisce il principio generale in base al quale, finché non vengono liquidate, “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. Le assicurazioni sulla vita, disciplinate dall’articolo 1919 cod. civ., vanno ovviamente ricomprese nel più ampio alveo dei contratti di assicurazione, di cui all’articolo 1882 cod. civ.. Tale norma statuisce che: “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Il contratto di assicurazione, tra cui quello di assicurazione sulla vita, è dunque caratterizzato dall’assunzione di un rischio demografico in capo all’assicuratore, derivante dall’obbligazione che quest’ultimo assume. Qualora - in un’assicurazione sulla vita - la prestazione dell’assicuratore non sia di ammontare predeterminato o predeterminabile, dipendendo l’andamento della polizza da quello dei mercati finanziari, si determina uno spostamento in capo all’assicurato di parte del rischio di mercato in ordine all’importo che verrà liquidato al verificarsi dell’evento morte (come avviene, ad esempio, nel caso delle polizze c.d. “Unit Linked”, caratterizzate da una causa “mista”, previdenziale e finanziaria). In presenza di siffatte circostanze, numerose pretese creditorie sono state, negli ultimi anni, volte ad ottenere il pignoramento di tali polizze, basandosi sull’assunto in relazione al quale nel caso in cui le assicurazioni abbiano anche natura di investimento finanziario, non garantendo nemmeno in parte la restituzione del capitale investito ed essendo talvolta prive di un reale rischio demografico per l’assicuratore, detti contratti non possano essere qualificati come assicurazioni sulla vita bensì vadano inquadrati come meri strumenti finanziari e siano quindi aggredibili in via esecutiva. Le polizze Unit Linked sono state introdotte nel nostro ordinamento, in recepimento della Direttiva Comunitaria 79/267/CEE, con la L. 742/1986, la quale è stata in seguito abrogata dal D.Lgs. 174/1995, attuativo della successiva Direttiva 92/96/CEE, a sua volta abrogato dal D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), il quale, all’articolo 2, comma 1 lett. a), in ossequio alle menzionate Direttive Comunitarie, dispone che rientrano nel Ramo Vita III “le assicurazioni, di cui ai rami I [sulla durata della vita umana] e II [di nuzialità e di natalità], le cui

prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”. La Corte di Giustizia Europea è più volte intervenuta per fare chiarezza sulla questione, dapprima con la sentenza relativa alla causa C-166/2011 - con cui aveva precisato che “i contratti detti «unit linked» oppure «collegati a fondi di investimento» sono normali in diritto delle assicurazioni” - ed in seguito con la sentenza del 31 maggio 2018, causa C-542/2016, nella quale ha confermato la sussistenza della qualifica di assicurazione sulla vita in capo alle polizze Unit Linked anche qualora non venga garantita la restituzione del capitale, in quanto esse, per loro espressa natura, possono comportare guadagni o perdite finanziarie all’assicurato o agli eredi in caso di suo decesso. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, un contratto è qualificabile come assicurazione sulla vita qualora in esso sussista la correlazione tra premio versato dall’assicurato e prestazione dell’assicuratore al verificarsi dell’evento oggetto del contratto, a nulla rilevando la valutazione in merito alla sussistenza tanto del rischio finanziario quanto di quello demografico. La Corte di Cassazione si è espressa in senso contrario con la sentenza n. 6319/2019, affermando che un contratto di assicurazione carente del rischio demografico sia da ritenersi nullo per difetto di causa. Tuttavia, tale pronuncia si pone in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Giustizia e, di conseguenza, come recentemente affermato dal Tribunale di Bergamo nella sentenza n. 2426/2019, “considerato che le statuizioni della Corte di Giustizia Europea hanno [...] operatività immediata negli ordinamenti interni, l’interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione è da disattendere”, in favore di quella operata dal Giudice comunitario. Se dunque le polizze caratterizzate da un rischio finanziario per l’assicurato ed eventualmente prive di quello demografico per l’assicuratore rientrano a tutti gli effetti nella categoria delle assicurazioni sulla vita, ne consegue che le stesse debbano considerarsi impignorabili ai sensi dell’articolo 1923 cod. civ.

Fonte: Luigi Ferrajoli, *Polizze vita impignorabili anche se presentano un rischio finanziario*, in *ecnews.it*, 20 gennaio 2021.

➤ **Fuori dal coacervo le donazioni esenti da imposta**

L’istituto del coacervo tra donazioni è attualmente vigente, ma non sono oggetto di coacervo le donazioni pregresse fiscalmente irrilevanti perché stipulate nel periodo in cui l’imposta di donazione non era vigente o perché esenti da imposta di donazione; l’esenzione rilevante a tale riguardo è sia quella che la legge disponesse al momento di stipula della donazione sia quella che la legge preveda al momento in cui si effettua il coacervo. Sono questi i tre principi dettati dalla sentenza di Cassazione n. 727 del 19 gennaio 2021: il primo principio (la vigenza del coacervo tra donazioni) è aderente a quanto la Cassazione già decise nella sentenza 11677/2017; questa sentenza del 2017 viene però rovesciata dal secondo principio (sul quando le donazioni del passato sono rilevanti), mentre è privo di precedenti di legittimità il terzo principio (il momento in cui l’esenzione è rilevante). Il coacervo è l’istituto per il quale, quando tra uno stesso donante e uno stesso donatario intercorre una pluralità di donazioni, occorre tener conto, nelle donazioni successive, delle donazioni precedenti, al fine di verificare se queste ultime hanno intaccato la franchigia esente. Ad esempio, se la madre Tizia ha donato al figlio Caio un immobile del valore di 800mila euro (nel 2019) e poi nel 2022 gli dona una somma di 300mila euro, la prima donazione non ha subito tassazione perché il valore donato rientrava per intero nella franchigia esente di 1 milione, mentre la seconda donazione viene tassata sull’imponibile di 100mila euro perché per 200mila euro ancora avanza una porzione di franchigia di pari importo. Ogni successiva donazione che Tizia facesse a Caio sarebbe imponibile per intero, poiché tutta la

franchigia è stata consumata. Sulla vigenza del coacervo tra donazioni la Cassazione conferma dunque l'orientamento del 2017, ribadendo altresì l'avvenuta abrogazione della normativa che imponeva il coacervo anche tra donazioni e devoluzione ereditaria (principio, quest'ultimo, statuito nelle decisioni di Cassazione n. 24940/2016, 12779/2018 e 758/2019). Si inverte invece la giurisprudenza del 2017 sul tema dell'individuazione delle donazioni oggetto di coacervo. Si afferma ora infatti che considerare rilevanti le donazioni effettuate in un periodo in cui l'imposta di donazione non era vigente (si pensi a una donazione del 2005) oppure le donazioni esenti per legge (si pensi a una donazione di titoli di Stato stipulata nel 1995) determinerebbe un'applicazione distorta dell'imposta di donazione, perché si tradurrebbe nel recupero a tassazione, a posteriori, di un atto che il legislatore fiscale aveva già mostrato di ritenere indifferente, e che il contribuente aveva posto in essere percependolo come tale. Infine, si afferma il principio in base al quale l'esenzione da tassazione di una donazione sottrae la donazione stessa al coacervo, sia nel caso in cui l'esenzione sia disposta da una norma vigente al momento della donazione, sia nel caso in cui sia disposta da una norma vigente al momento in cui il coacervo dovrebbe essere effettuato.

Fonte: Angelo Busani, *Fuori dal coacervo le donazioni esenti da imposta*, in *Il sole 24Ore*, 19 gennaio 2021.

➤ **Affidamento di immobili in trust con imposte indirette sempre in misura fissa**

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13/2021 ha precisato che l'affidamento di immobili in trust sconta sempre e soltanto le imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa. Ciò perché c'è un'attribuzione transitoria in attesa del loro nuovo trasferimento agli effettivi beneficiari e solo in quel momento ci sarà l'effettiva manifestazione di arricchimento patrimoniale. Infatti tutti gli atti istitutivi o di dotazione patrimoniale predisposti in attuazione della segregazione e/o dell'apposizione del vincolo sono sempre fiscalmente neutri ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Fonte: Luca Benigni, Ferruccio Bogetti e Gianni Rota, *Collegio sindacale, trust e bancarotta*, in *Il Sole 24Ore*, 11 gennaio 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci